



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Comitato Regionale ex art.25 A.C.N. del 23.marzo 2005

Verbale n.2 del 12 aprile 2006

Riunione convocata con note n.24/3273/AOS/2 del 06.04.2006 e n.24/3438/AOS/2 del 10.04.2006.

Sono presenti i dottori (vedi foglio presenze allegato).

Alle ore 10,30 il Presidente, dopo aver salutato i presenti, introduce la trattazione del 1° punto all'OdG: *“Medici specialisti e professionisti del Ministero Difesa destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto o di mobilità. Quesito Comitato Zonale di Taranto”*.

Si decide di formulare, tramite il competente Settore AOS dell'Assessorato alle politiche della Salute, richiesta al Ministero della Difesa dell'elenco dei professionisti delle Forze Armate, con indicazione della specialità e n.ore assegnate a ciascun professionista, destinatari di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o mobilità in esecuzione della legge 23 agosto 2004, n.226 aventi titolo.

Secondo quanto stabilito dal co.5 dell'art.23 dell'ACN, in deroga alle priorità e procedure di cui alle lettere a)- l) del comma 1 dello stesso Accordo, la priorità di assegnazione dovrà essere la seguente:

1. Medici specialisti, biologi, chimici o psicologi provenienti da strutture militari della regione Puglia;
2. Medici specialisti, biologi, chimici o psicologi provenienti da strutture militari di altre Regioni.

Eventuali bandi già pubblicati devono essere revocati.

L'assegnazione deve tenere conto delle ore e della branca specialistica di cui gli stessi erano titolari nell'Amministrazione militare.

In caso di più domande per ciascun incarico va considerata preliminarmente:

- a) l'anzianità della convenzione;
- b) la maggiore età.

Il diritto di priorità può essere esercitato una sola volta.

L'art 23, co.1, lett.l) è integrato con: *Medici generici provenienti da strutture militari in possesso di specializzazione.*

Si passa alla trattazione del 2° punto all'OdG: "*Problematica relativa alla risoluzione dei casi di professionisti che con l'applicazione del nuovo ACN hanno percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella determinata con l'applicazione del DPR n.271/2000*"
Il Comitato, visto quanto stabilito dagli artt.42, lett.B, co.4 e 43 lett.B, co.2, stabilisce di attribuire, con effetto retroattivo a far tempo dall'entrata in vigore dell'ACN, la differenza retributiva come assegno ad-personam.

Come *Varie ed eventuali* il Comitato, ai fini della corresponsione delle indennità per gli adeguamenti contrattuali, stabilisce che il calcolo delle differenze dovrà essere effettuato non già sul solo monte ore, bensì sulle ore effettivamente svolte (prestazioni aggiuntive, extra moenia, premio di collaborazione e plus orario).

Infine il Presidente, sollecitato dalla rappresentanza sindacale, dà incarico al competente Settore dell'Assessorato, di richiamare tutte le AASSLL alla corretta applicazione dell'art.32, co.4 e 5 dell'ACN riguardanti l'attività esterna, in maniera da chiarire che per "accesso" si deve intendere il luogo presso cui avviene la prestazione: pertanto nel caso di prestazioni effettuate presso comunità (per es. RSA) si deve riconoscere al professionista un emolumento forfetario aggiuntivo di 60 o 90 minuti + 20 minuti per ciascuna prestazione successiva alla prima, anche se effettuata sullo stesso paziente.

Infine, in relazione alle convocazioni per le riunioni dei Comitati Regionale (art.25 ACN) e Zonali (art.26 ACN) si decide che alle stesse debbano essere invitati sia i membri titolari che i supplenti. Questi ultimi avranno facoltà di intervento solo in caso di assenza del componente titolare sostituito.

Viene consegnata ai presenti copia della DGR n.258 del 07.03.2006 di costituzione del Comitato regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.